

STATUTO
DEL
COMITATO DEI GENITORI
DI
MONTELUPO FIORENTINO

INDICE

1	COSTITUZIONE	4
1.1	COMPOSIZIONE	4
1.2	ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL COMITATO	4
1.3	GESTIONE E SICUREZZA DEGLI ACCESSI AI DATI.....	4
2	SCOPI	5
2.1	FINALITÀ DEL COMITATO.....	5
2.2	INTERFERENZA DELLE ATTIVITÀ	6
2.3	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, FINANZIAMENTI E CONTRIBUTIONI ALLE SPESE SOSTENUTE .	6
3	STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E COMPITI	7
3.1	ASSEMBLEA DEI GENITORI	7
3.2	GRUPPI DI LAVORO	7
3.3	CONSIGLIO ESECUTIVO	7
3.3.1	<i>PRESIDENTE</i>	8
3.3.2	<i>VICEPRESIDENTE</i>	8
3.3.3	<i>SEGRETARIO</i>	8
3.3.4	<i>REFERENTI</i>	8
3.4	ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	8
4	ELEZIONE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO	8
4.1	LISTE DI CANDIDATURA	8
4.2	VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO.....	9
4.3	REINTEGRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO.....	9
4.4	INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO.....	9
5	ASSEMBLEE ED ADUNANZE	9
5.1	ASSEMBLEA GENERALE	9
5.1.1	<i>PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEE DEL COMITATO</i>	9
5.1.2	<i>DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO</i>	10
5.1.3	<i>VOTAZIONI PER DELIBERE ASSEMBLEARI</i>	10
5.2	ORGANISMI DEL COMITATO	10
5.2.1	<i>PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO</i>	10
5.2.2	<i>DELIBERE DEGLI ORGANISMI DEL COMITATO</i>	10
5.3	DIRITTO DI VOTO ALL'ASSEMBLEE DEL COMITATO.....	10
5.4	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.....	11
5.5	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE	11
5.5.1	<i>LUOGO DI SVOLGIMENTO</i>	11
5.5.2	<i>ORARIO DI SVOLGIMENTO</i>	11
5.5.3	<i>VERBALE DELL'ASSEMBLEA</i>	11
5.6	SCIoglimento DELL'ASSEMBLEA	11
6	MODIFICHE STATUTARIE	11
7	ELEZIONI E RINNOVO DEGLI ORGANI	11
7.1	ELEGGIBILITÀ, RIELEGGIBILITÀ E DURATA DELL'INCARICO	12
7.2	DECADIMENTO DALL'INCARICO.....	12
7.3	DESTITUZIONE PER INADEMPIENZA	12
8	CONVOCAZIONI	12
8.1	COMUNICAZIONE DI CONVOCAZIONE AI MEMBRI DEL COMITATO.....	13
8.2	CONVOCAZIONE DELLE ISTITUZIONI	13
8.3	VALIDITÀ DELLE RIUNIONI.....	13

9	DIFFUSIONE DELLE DELIBERE ED ATTI DEL COMITATO.....	13
9.1	ATTI DELL'ASSEMBLEA GENERALE.....	13
9.2	ATTI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO E DEI GRUPPI DI LAVORO	13
9.3	ATTI CONCERNENTI SINGOLE PERSONE.....	13
10	SEDE	13
11	SITO WEB.....	13
12	PUBBLICITÀ E TRASMISSIONE DELLO STATUTO	14

1 COSTITUZIONE

Il **Comitato dei Genitori**, di seguito definito anche “**Comitato**”, non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni movimento politico e confessionale.

Il Comitato dei Genitori agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Tutte le cariche associative sono gratuite come gratuite sono le prestazioni degli associati.

Il Comitato dei Genitori, approvando il presente Statuto, si costituisce in Montelupo Fiorentino il 05 / 02 / 2007.

1.1 COMPOSIZIONE

Il Comitato dei Genitori è composto, di diritto, da tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, eletti negli Organi Collegiali della scuola ai sensi dell’art. 15 del D.Lgvo 297/94.

Possono inoltre aderire al Comitato, tutti i genitori degli alunni (o chi ne fa legalmente le veci), previa accettazione del presente Statuto.

Possono aderire al Comitato i genitori di cui sopra (o chi ne fa legalmente le veci) degli allievi che non siano maggiorenni e che siano iscritti a strutture d’insegnamento scolastico, o equivalenti, operanti nel territorio del Comune di Montelupo Fiorentino.

1.2 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL COMITATO

Il Comitato, per i fini di registrazione Assembleare, mantiene aggiornato un Registro degli Iscritti che fanno parte del Comitato stesso.

L’iscrizione nel registro avviene:

- 1) automaticamente, senza domanda specifica dell’interessato, per tutti i Rappresentanti eletti negli Organi Collegiali della scuola ai sensi dell’art. 15 del D.Lgvo 297/94, cui spetta di diritto
- 2) su richiesta dell’interessato, per i genitori non eletti nelle liste dei rappresentanti di cui sopra, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1.1

L’elenco dei nominativi sarà mantenuto dalla Presidenza e potrà, per consultazione, essere messo a disposizione dei genitori che ne facciano richiesta.

I dati personali degli iscritti eventualmente raccolti dal Comitato, oltre al semplice nominativo, saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge vigenti e non divulgati a terzi se non per quanto strettamente necessario per l’espletamento delle attività del Comitato stesso.

1.3 GESTIONE E SICUREZZA DEGLI ACCESSI AI DATI

Il Presidente è responsabile della gestione e della sicurezza dei dati personali, nell’ambito dei disposti di legge, per quanto relativo alle informazioni personali raccolte nell’espletamento dell’incarico.

Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, dovrà chiedere esplicito consenso alla parte interessata per la divulgazione a terzi delle informazioni in suo possesso, anche nel caso in cui le stesse siano dovute per la finalità di raggiungimento dello scopo richiesto dalla parte interessata stessa.

Non rientrano in tale responsabilità la conoscenza e diffusione di elementi di dominio pubblico.

2 SCOPI

Il Comitato dei Genitori è un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della Direzione Scolastica, degli Organi Collegiali, dei docenti, dei genitori, degli studenti, degli Enti Locali del territorio o di qualsiasi altra organizzazione pubblica o privata, al fine di promuovere le finalità previste dal presente statuto.

2.1 FINALITÀ DEL COMITATO

Il Comitato, agendo nella territorialità di cui sopra e nel solo ambito d'interesse per problematiche che coinvolgono gli alunni in età scolare e le relative famiglie, si prefigge i seguenti scopi:

- 1) permettere l'informazione, diffusa a tutti i livelli di Rappresentanza dei genitori, per una migliore e completa conoscenza delle problematiche scolastiche, in maniera che gli stessi possano trasferirle ai genitori da questi rappresentati.
- 2) aiutare, ove e per quanto possibile, le strutture di Rappresentanza scolastica dei genitori nelle attività di coordinamento fra le stesse, qualora necessario, fornendo il supporto adeguato al superamento di eventuali anomalie logistiche e/o organizzative che si possono venire a creare
- 3) fornire aiuto, assistenza e collaborazione ai genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvere i propri compiti
- 4) informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organismi scolastici, per quanto non già di pertinenza istituzionale dei Rappresentanti
- 5) tenere contatti e promuovere iniziative con le Enti Locali ed organizzazioni pubbliche e private
- 6) tenere in contatto i genitori fra di loro mediante momenti di confronto sulle problematiche scolastiche, e recependo richieste di proposte di iniziative d'interesse comune
- 7) attivarsi, per quanto possibile, nella soluzione di situazioni particolari delle quali il Comitato venga messo al corrente direttamente dall'interessato
- 8) stimolare la partecipazione dei genitori alla formulazione di proposte nell'ambito scolastico da sottoporre all'Assemblea dei Genitori e, successivamente, al Consiglio d'Istituto, al Collegio dei Docenti ed al Dirigente Scolastico, per quanto applicabile, e promuovere le stesse, direttamente o attraverso i Rappresentanti
- 9) stimolare la partecipazione dei genitori su problematiche sociali e/o logistiche sul territorio nell'ambito extra scolastico al fine d'individuare i settori d'intervento e giungere ad una formulazione di proposte da sottoporre alle istituzioni
- 10) operarsi fattivamente nella promozione, soluzione e, quando possibile, realizzazione d'eventi, manifestazioni e/o servizi nell'interesse e fruibilità degli alunni e delle relative famiglie
- 11) favorire la più ampia collaborazione possibile tra scuola, famiglia e altre istituzioni impegnate nel campo educativo e didattico, nel rispetto reciproco dei ruoli propri di ciascuna componente
- 12) promuovere iniziative per agevolare la conoscenza fra i genitori degli alunni anche al di fuori della propria classe, favorendo lo scambio delle opinioni ed il confronto delle varie situazioni educative, logistiche e sociali
- 13) promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che possa fornire un supporto ad una migliore e più ampia consapevolezza del ruolo di genitore
- 14) confrontarsi con il Consiglio d'Istituto, qualora da questi richiesto, su POF, Regolamento d'Istituto, Carta dei Servizi, ecc
- 15) promuovere, per conto delle scuole, o di altre organizzazioni pubbliche o private, la ricerca di fondi, prestazioni di servizio o forniture a titolo gratuito, purché destinata a finalità d'istruzione o ricreazione fruibili dagli allievi fuori l'ambito scolastico
- 16) supportare e/o operare, su specifica richiesta del Dirigente Scolastico, attività o prestazioni da espletarsi all'interno della struttura scolastica, ovvero mettere a disposizione strutture esterne o prestazioni per lo svolgimento di attività ritenute complementari o d'ausilio all'attività didattica

- 17) organizzare le assemblee generali del Comitato dei Genitori tutte le volte che se ne ravvisi la necessità
- 18) richiedere la convocazione dell'assemblea di Istituto, qualora deliberato dalla maggioranza dell'Assemblea del Comitato dei Genitori, secondo i disposti del comma 4, art. 15 del D.Lgvo 297/94

2.2 INTERFERENZA DELLE ATTIVITÀ

L'attività del Comitato dei Genitori non dovrà, in alcun modo, sostituirsi a quanto già in carico agli obblighi, compiti e finalità degli Organi Collegiali di rappresentanza dei genitori.

Sebbene fra gli scopi del Comitato vi sia quello dell'informazione e coordinamento dei Rappresentanti, questi utilizzeranno, a propria discrezione, il Comitato dei Genitori quale elemento di confronto, coordinamento ed aiuto alla loro attività di Rappresentanti, qualora e solo nel caso in cui lo ritengano necessario.

2.3 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, FINANZIAMENTI E CONTRIBUTIONI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il Comitato avrà facoltà di organizzare eventi, manifestazioni o attività d'utilità pubblica o indirizzata all'informazione, formazione e ricreazione degli allievi e/o all'informazione e formazione dei genitori degli allievi iscritti nelle scuole del Comune di Montelupo Fiorentino.

Il Comitato ha facoltà, qualora l'evento organizzato richieda una copertura economica, di ricercare finanziamenti in denaro e/o in prestazioni di merci e/o servizi a cura di organizzazioni pubbliche o private, enti pubblici, privati cittadini, ecc.

Qualora l'evento sia rivolto esclusivamente ad una parte di genitori e/o alunni che ne abbiano fatto richiesta, il comitato avrà facoltà, qualora l'evento non possa essere sostenuto con finanziamenti di cui sopra, di richiedere una partecipazione economica totale o parziale da parte degli interessati all'iniziativa ed il costo a questi afferente non dovrà eccedere la ripartizione delle spese effettivamente sostenute.

Ai membri del Comitato, eventualmente coinvolti nell'organizzazione dell'evento stesso non spetterà alcun compenso per le attività svolte, a meno di rimborsi documentati per eventuali spese sostenute in nome e per conto del Comitato, per l'espletamento dell'attività richieste quali cancelleria, bolli, versamenti a favore di terzi prestatori di servizi, anticipati dal membro, ecc.

Il bilancio della gestione dell'evento dovrà essere presentato all'Assemblea Generale che disporrà anche per la destinazione della donazione di eventuali residui economici risultanti al termine dell'evento stesso.

L'indicazione del fatto di cui sopra dovrà essere chiaramente indicato fra i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Nel caso ciò si presenti, l'Assemblea dovrà essere convocata con almeno 15 giorni d'anticipo ed i destinatari della convocazione avranno la possibilità di presentare, con almeno 5 giorni d'anticipo sulla data di convocazione, la proposta per l'individuazione del destinatario della donazione. In assenza di indicazioni la Presidenza avrà facoltà di presentare una propria proposta.

I destinatari della donazione dovranno essere definiti nell'ambito dell'Assemblea. Nel caso di più proposte, l'Assemblea potrà indicare la destinazione scegliendo una fra le proposte presentate o suddividendo la quota di donazione fra più soggetti in parti uguali o che saranno definite dall'Assemblea.

Dovrà essere data preferenza a donazione ad Enti, Organizzazioni o Associazioni presenti sul territorio o, comunque, che intervengono su attività e progetti che interessano il territorio sul quale opera il Comitato, con ulteriore preferenza per attività destinate ai bambini e ragazzi in età scolare e/o a sostegno delle famiglie.

L'Assemblea potrà disporre anche di una destinazione diversa, purché approvata con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E COMPITI

La struttura del Comitato dei Genitori è articolata con:

- Assemblea dei Genitori
- Gruppi di Lavoro
- Consiglio Esecutivo

3.1 ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei Genitori, di seguito definita anche "Assemblea", è l'organo che raccoglie tutti i genitori che, con soddisfazione dei requisiti di cui al punto 1.1, siano iscritti nel Registro del Comitato di cui al punto 1.2.

L'Assemblea è sovrana su tutte le decisioni che devono essere prese nell'ambito del Comitato.

Le delibere assunte nell'ambito di votazioni assembleari, ed i relativi indirizzi da queste derivanti, costituiranno le linee guida nell'ambito delle quali si articoleranno le attività del Consiglio Esecutivo e/o dei Gruppi di Lavoro.

Nel caso d'impossibilità del Consiglio Esecutivo e/o di un Gruppo di Lavoro a perseguire le finalità definite in Assemblea, ovvero a proseguire nell'attività, se non in contrasto con le delibere o linee guida fornite in ambito assembleare, il Presidente convocherà una nuova Assemblea che si dovrà pronunciare nuovamente sulla direttive da adottare o azioni da intraprendere.

In nessun modo, né il Presidente, né il Consiglio Esecutivo, né alcun Gruppo di Lavoro potrà prendere iniziative fuori delle linee guida o dal mandato ricevuto dall'Assemblea.

È facoltà inappellabile dell'Assemblea revocare le cariche da questa conferite, secondo quanto previsto nel paragrafo 7.

3.2 GRUPPI DI LAVORO

Il Comitato può nominare tra i suoi membri, iscritti nel Registro del Comitato di cui al punto 1.2, uno o più Gruppi di Lavoro e/o studio che approfondiscano particolari temi specifici, in modo da presentare successivamente eventuali proposte al Comitato per l'approvazione.

Ciascun Gruppo di lavoro nominerà al suo interno un Coordinatore con il compito di promuovere e coordinare le attività del Gruppo, mantenendo rapporti e contatti con gli altri Genitori e con la Presidenza.

3.3 CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo ha il compito di amministrare e gestire le attività del Comitato, su mandato dell'Assemblea.

Il Consiglio Esecutivo sarà costituito da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) elementi eletti dall'Assemblea fra i Rappresentanti dei genitori facenti parte degli Organi Collegiali della scuola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lvo 297/94, al momento dell'elezione.

Fra i componenti del Consiglio Esecutivo saranno nominati:

- un Presidente
- almeno un Vicepresidente
- un Segretario

Nel caso di costituzione di un Consiglio Esecutivo con il minimo di tre membri sarà nominato un unico Vicepresidente, mentre nel caso di composizione di un Consiglio Esecutivo con più membri potranno essere nominati più Vicepresidenti fino a concorrenza del 50% dei membri costituenti il Consiglio Esecutivo.

Gli altri componenti del Consiglio Esecutivo avranno funzione di Consigliere e potranno subentrare, ancorché in carica, ad una delle posizioni Direttive nel caso di dimissioni o rinuncia da parte dell'incaricato.

Su esplicita richiesta della Presidenza, i Consiglieri potranno supportare e coadiuvare la Presidenza stessa nelle varie attività a questa in carico.

3.3.1 PRESIDENTE

Al Presidente sono demandati i seguenti compiti e funzioni:

- a) convocare le riunioni dell'Assemblea generale dei genitori, ogni qual volta se ne ravvisi il bisogno, di presiederle e di assicurarne il regolare funzionamento
- b) convocare le riunioni del Consiglio Esecutivo, di presiederle e di assicurarne il regolare funzionamento
- c) gestire e coordinare le attività del Comitato e dei Gruppi di Lavoro
- d) rappresentare il Comitato nei confronti delle altre famiglie, degli organi Istituzionali dell'Istituto Scolastico, degli Enti Locali, ecc
- e) nominare uno o più referenti presso le strutture scolastiche, fino ad un referente per ogni plesso dell'Istituto Comprensivo
- f) tenere aggiornato il Registro degli Iscritti del Comitato di cui al punto 1.2
- g) altre eventuali, su espresso mandato deliberato dall'Assemblea
- h) amministrare la contabilità eventualmente derivante dalle attività del Comitato e renderne evidenza all'Assemblea Generale

3.3.2 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo incarico.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ha facoltà di subentrare nell'incarico o indire una riunione del Consiglio Esecutivo per nominare un nuovo Presidente.

Nel caso di nomina di più Vicepresidenti, sarà il membro più anziano in età a subentrare nelle funzioni di Presidente.

3.3.3 SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato.

3.3.4 REFERENTI

I Referenti, quando nominati, fungono da collegamento tra la Presidenza e la scuola a cui appartengono.

3.4 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ad eccezione della convocazione dell'Assemblea, che viene indetta e svolta con i tempi e modalità indicate al paragrafo 5.5, per quanto concerne le adunanze del Consiglio Esecutivo o dei Gruppi di Lavoro, sarà cura del Presidente o del Coordinatore indire le stesse in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati facenti parte della struttura organizzativa.

4 ELEZIONE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

4.1 LISTE DI CANDIDATURA

Il Consiglio Esecutivo viene eletto dall'Assemblea sulla base di una lista di candidati.

La lista dei candidati è presentata da chi presiede l'Assemblea, durante lo svolgimento della stessa.

Si può candidare all'elezione nel Consiglio Direttivo qualunque genitore, o chi ne fa le veci, che abbia i requisiti d'iscrizione al Registro degli Iscritti di cui al punto 1.2, ed in regola con i disposti di cui alla sezione 7.

4.2 VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

Prima della votazione chi presiede l'Assemblea, nomina una commissione elettorale costituita da almeno due genitori, di cui uno con il ruolo di Presidente di seggio.

Chi presiede l'Assemblea e chi è iscritto nella lista dei candidati non può far parte della commissione elettorale.

La votazione avverrà mediante apposizione su apposita scheda, dei nominativi dei candidati.

Il voto è personale, libero e segreto.

Ciascuna scheda non potrà riportare più di tre preferenze, pena la nullità della stessa.

Al termine della votazione la commissione elettorale delibererà la chiusura del seggio e darà immediatamente inizio allo spoglio delle schede.

Al termine dello spoglio saranno conteggiati i voti dei candidati e sarà stilato l'elenco in funzione dei voti ricevuti.

Avranno accesso all'incarico nel Consiglio Esecutivo i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti, secondo la graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati nel presente Statuto.

4.3 REINTEGRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

Qualora vi siano soggetti che restano fuori dall'assegnazione dell'incarico per difetto di graduatoria, gli stessi mantengono la posizione di priorità nella graduatoria stessa, per tutto il tempo del mandato conferito al Consiglio Esecutivo e saranno chiamati a reintegrare, secondo la priorità, le posizioni eventualmente resesi vacanti per difetto dei rappresentanti originariamente eletti.

4.4 INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

A valle dell'elezione si avrà l'insediamento temporaneo del Consiglio Esecutivo.

Qualora entro sette (7) giorni dalla chiusura delle votazioni e proclamazione dei risultati, non vengano presentati ricorsi in merito all'eleggibilità di uno o più candidati, l'elezione diviene definitiva ed il Consiglio Esecutivo si insedia per lo svolgimento delle attività a questo afferenti.

Entro quindici (15) giorni dall'elezione il Consiglio Esecutivo eleggerà le cariche rappresentative di Presidente, Vicepresidente e Segretario e ne darà comunicazione al Consiglio d'Istituto ed al Dirigente Scolastico.

5 ASSEMBLEE ED ADUNANZE

5.1 ASSEMBLEA GENERALE

5.1.1 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL COMITATO

Le Assemblee del Comitato sono aperte:

- a tutti i Genitori dell'Istituto, che potranno partecipare con diritto di parola, ma non di voto, salvi casi particolari di cui al paragrafo 5.3
- ai genitori iscritti nel Registro del Comitato, di cui al punto 1.2, con diritto d'esercizio del voto in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 5.3
- su invito della Presidenza, o di chi ne fa le veci, a tutti coloro che, per fini consultivi e/o informativi possano portare contributi nella discussione prevista all'ordine del giorno

Hanno il diritto e la facoltà di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il Dirigente Scolastico o persona in sua rappresentanza debitamente delegato, i docenti, i rappresentanti degli Enti Locali, nella loro veste ufficiale, qualora attinente con le attività scolastiche.

5.1.2 DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO

Le delibere dell'Assemblea del Comitato saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto, secondo quanto indicato al paragrafo 5.3.

5.1.3 VOTAZIONI PER DELIBERE ASSEMBLEARI

Le Votazioni dell'Assemblea saranno, di norma, palesi per conteggio diretto (alzata di mani) salvo per situazioni particolari in cui o su richiesta della Presidenza o su mozione dell'Assemblea, si procederà a scrutinio segreto.

Le modalità di votazione, in tal caso, saranno deliberate dalla Presidenza durante l'Assemblea stessa.

Ogni avente diritto al Voto può esprimere un solo voto.

In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente avrà valenza doppia.

Le modalità ed i risultati delle votazioni saranno sempre tracciati nel Verbale dell'Assemblea.

5.2 ORGANISMI DEL COMITATO**5.2.1 PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO**

I Gruppi di Lavoro saranno costituiti su mandato dell'Assemblea o su incarico della Presidenza per svolgere attività consultiva e d'approfondimento di specifiche tematiche da porre all'attenzione dell'Assemblea.

Potranno partecipare ai Gruppi di Lavoro tutti coloro che siano iscritti nel Registro del Comitato, ovvero, qualora non iscritti, che abbiano i requisiti previsti per l'iscrizione.

Potranno partecipare ai Gruppi di Lavoro anche esperti, docenti e non docenti che possano apportare un loro fattivo contributo allo sviluppo dell'argomento.

5.2.2 DELIBERE DEGLI ORGANISMI DEL COMITATO

Qualora siano necessarie delle votazioni all'interno del Consiglio Esecutivo o dei Gruppi di Lavoro, sia per l'elezione di membri sia per l'approvazione di delibere nell'ambito del mandato concesso dall'Assemblea, queste saranno approvate con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti con diritto di voto.

Ogni avente diritto al Voto può esprimere un solo voto.

In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente avrà valenza doppia.

5.3 DIRITTO DI VOTO ALL'ASSEMBLEE DEL COMITATO

I genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, di cui ai precedenti punti 1.1 ed 1.2, potranno partecipare alle assemblee del Comitato con diritto permanente del voto, sempre che il genitore risulti eletto ed in carica in un Organo Collegiale.

In funzione degli argomenti trattati, l'assemblea con diritto di voto permanente potrà deliberare, durante la seduta assembleare, l'estensione del voto anche ai genitori partecipanti all'assemblea anche se non facenti parte di Organi Collegiali, purché i figli siano iscritti nelle scuole del Comune di Montelupo Fiorentino. La segreteria nominata dall'assemblea, attraverso la conoscenza dei Rappresentanti degli Organi Collegiali o mediante visione della documentazione presentata dal genitore che dimostri quanto sopra, potrà ammettere, a proprio insindacabile giudizio, il genitore al diritto di voto.

Non avranno diritto di voto, se non genitori di alunni iscritti nelle scuole del Comune di Montelupo Fiorentino, le persone invitate dalla Presidenza, il Dirigente Scolastico o il suo delegato, i docenti ed i rappresentanti degli Enti Locali eventualmente intervenuti.

5.4 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Il rappresentante assente o impossibilitato a partecipare all'Assemblea, Riunione direttiva del Comitato, o Gruppo di Lavoro, può delegare un altro genitore, scelto nell'ambito della classe di appartenenza del figlio, a rappresentarlo in sua vece, purché:

- lo stesso non sia già rappresentante nell'ambito della classe (es. più rappresentanti per classe), nel caso di partecipazione all'Assemblea
- lo stesso non ricopra già incarichi designati all'interno del Consiglio Esecutivo o del Gruppo di Lavoro al quale è delegato a partecipare.

Tale genitore delegato, debitamente supportato dalla documentazione necessaria alla sua identificazione personale e nell'ambito della classe, potrà partecipare all'Assemblea, alla Riunione del Consiglio Esecutivo o del Gruppo di Lavoro, con diritto di voto.

5.5 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

5.5.1 LUOGO DI SVOLGIMENTO

Le Assemblee del Comitato si svolgeranno, di norma, nei locali dell'Istituto, ovvero in altro luogo nel caso di diversa necessità.

5.5.2 ORARIO DI SVOLGIMENTO

Le Assemblee si svolgeranno fuori dell'orario delle lezioni.

La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse saranno concordate, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.

5.5.3 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Gli argomenti trattati saranno riassunti in un Verbale dell'Assemblea che sarà tenuto presso la Presidenza e reso disponibile agli iscritti nel Registro del Comitato, per consultazione.

Una copia del Verbale potrà essere resa disponibile a chiunque sia iscritto nel Registro del Comitato o abbia partecipato all'Assemblea, previa esplicita richiesta al Presidente.

5.6 SCIOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nel caso in cui durante l'Assemblea la condotta dei partecipanti, o di parte di essi, non rientri nei normali e civili comportamenti, il Presidente o chi presiede l'Assemblea in sua vece, ha la facoltà di richiedere l'allontanamento degli elementi causa di disturbo, ovvero, nel caso di violazione del regolamento del Comitato o constatata l'impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea, può deliberarne la sospensione.

In tal caso la Presidenza avrà cura di indire un'altra assemblea entro 15 giorni dall'evento in questione.

6 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea del Comitato, convocata con specifico Ordine del Giorno e con il voto favorevole di almeno i **tre quarti** dei convenuti con diritto di voto.

7 ELEZIONI E RINNOVO DEGLI ORGANI

Le elezioni ad incarichi nell'ambito della struttura del Comitato, dei suoi organi Direttivi e di Rappresentanza, sarà effettuata a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei partecipanti.

7.1 ELEGGIBILITÀ, RIELEGGIBILITÀ E DURATA DELL'INCARICO

Tutte le cariche sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Al fine di consentire una certa continuità di azione ed intenti, gli Organi del Comitato di cui al paragrafo 3.3 durano in carica **tre anni**, con le seguenti precisazioni:

- a) nel caso il Genitore, già eletto nel Consiglio Esecutivo, non venga rieletto come Rappresentante di Classe o d'Istituto nel periodo di validità del suo mandato nel Comitato, manterrà il suo incarico all'interno del Comitato fino al termine naturale del mandato stesso, a meno che non decada per insufficienza dei requisiti di cui al punto 7.2
- b) sebbene il Genitore possa essere eletto quale Rappresentante di Classe, lo stesso non potrà essere candidato all'elezione nel Consiglio Esecutivo qualora il figlio frequenti l'ultima classe presente nell'Istituto Comprensivo, ovvero se nell'anno successivo a quello dell'eventuale elezione il figlio dovrà migrare in scuole, non localizzate nel territorio di Montelupo Fiorentino, per il proseguimento degli studi. Su delibera specifica, l'Assemblea potrà decidere di ammettere all'elezione un genitore, in deroga a questo punto.

7.2 DECADIMENTO DALL'INCARICO

Nel caso in cui i requisiti d'appartenenza al Comitato siano decaduti, l'eventuale incarico all'interno della struttura del Comitato parimenti decade per insufficienza dei requisiti.

Il decadimento dall'incarico sarà applicabile nei casi in cui il membro eletto, o quello designato:

- non intervenga, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte
- non abbia alcun figlio iscritto nella struttura scolastica, pubblica o privata, del Comune di Montelupo Fiorentino
- abbia solo figli maggiorenni
- sia stato eletto ad incarichi direttivi all'interno di Comitati analoghi, operanti in comuni limitrofi a quello del Comune di Montelupo Fiorentino
- sia oggetto di destituzione per inadempienza, di cui al successivo paragrafo 7.3
- sia oggetto di delibera di revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea dei Genitori
- abbia denunce e/o procedimenti penali in corso per danni a persone o maltrattamenti a minori, in quanto eticamente in contrasto con il mandato del Comitato, anche in presenza di ricorso oltre il primo grado, qualora nel procedimento di primo grado vi sia stata una condanna

7.3 DESTITUZIONE PER INADEMPIENZA

In caso di palese inadempienza del Presidente allo svolgimento del suo incarico, il Vicepresidente ha facoltà di indire una riunione del Consiglio Esecutivo che ne deliberi la destituzione ed elegga un nuovo Presidente.

La destituzione del Presidente sarà posta all'attenzione dell'Assemblea che dovrà essere riunita entro 30 giorni dalla delibera di destituzione da parte del Consiglio Esecutivo.

La destituzione del Presidente per inadempienza non darà titolo, allo stesso, di essere nuovamente candidato nell'ambito del Consiglio Esecutivo del Comitato, mentre resterà iscritto nel Registro degli Iscritti del Comitato fino a mantenimento dei presupposti di cui al punto 1.1.

8 CONVOCAZIONI

L'Assemblea del Comitato viene convocata dal Presidente:

- almeno una volta l'anno
- su richiesta da parte di almeno 15 genitori Rappresentanti di Classe
- su richiesta del Consiglio d'Istituto.

8.1 COMUNICAZIONE DI CONVOCAZIONE AI MEMBRI DEL COMITATO

L'Assemblea del Comitato, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno cinque (5) giorni di preavviso. La convocazione con l'ordine del giorno verrà affissa agli albi dell'Istituto e recapitata ai membri del Comitato tramite avviso scritto dalla Presidenza e distribuito a cura della segreteria dell'Istituto.

8.2 CONVOCAZIONE DELLE ISTITUZIONI

L'invito all'Assemblea del Comitato sarà esteso, sempre, al Dirigente Scolastico ed, in considerazione dell'argomento trattato, ai Rappresentanti delle Istituzioni Locali competenti in materia.

8.3 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Comitato si ritengono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.

9 DIFFUSIONE DELLE DELIBERE ED ATTI DEL COMITATO

Ogni seduta dell'Assemblea degli Iscritti o di altri Organismi del Comitato viene verbalizzata dal Segretario o, nel caso dei Gruppi di Lavoro, da un segretario pro tempore nominato nell'ambito del gruppo stesso, in occasione della riunione.

9.1 ATTI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Il verbale dell'Assemblea viene affisso agli Albi delle scuole dell'Istituto.

Il verbale dell'Assemblea è reso comunque sempre disponibile, per consultazione da parte dei Genitori, presso la Presidenza.

9.2 ATTI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO E DEI GRUPPI DI LAVORO

I verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo, dei Gruppi di Lavoro ovvero le delibere e le comunicazioni della Presidenza sono sempre disponibili, per consultazione da parte dei Genitori, presso la Presidenza.

9.3 ATTI CONCERNENTI SINGOLE PERSONE

Gli atti concernenti singole persone non saranno resi pubblici, né distribuiti, salvo contraria richiesta dell'interessato.

10 SEDE

Il Comitato elegge la propria sede presso l'istituto Comprensivo Statale di Montelupo.

11 SITO WEB

Il Comitato potrà realizzare un proprio sito WEB nel quale saranno rese disponibili tutte le informazioni relative al Comitato (compreso il presente Statuto) e le sue iniziative.

Qualora fosse istituito il sito web della scuola, nel caso in cui il Comitato ne fosse ammesso a partecipare, il sito WEB potrà essere comune a quello dell'Istituto Comprensivo, in una sezione ad esso dedicata.

12 PUBBLICITÀ E TRASMISSIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Consiglio d'Istituto, al Collegio dei Docenti Unitario dell'istituto Comprensivo di Montelupo.

Viene altresì trasmesso ai Sindaco ed all'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Montelupo.

Ne sarà distribuita una copia a tutti i Rappresentanti di Classe affinché possa essere divulgato ai Genitori tutti.

Montelupo Fiorentino, 05 / 02 / 2007

ALLEGATO 1

Estratto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”

ORGANI DI RAPPRESENTANZA ED ASSEMBLEE DEI GENITORI

Pag. 1 / 2

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

ALLEGATO 1

Estratto dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”

ORGANI DI RAPPRESENTANZA ED ASSEMBLEE DEI GENITORI

Pag. 2 / 2

Art. 15 - Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.